

Verbale di accordo

Il giorno 13 luglio 2015, alle ore 10:00, presso la sede di ANCE Alessandria si sono incontrati

Consorzio COCIV, in persona dei suoi rappresentanti: ing. Pagani, Ing. Ottolin, Dott. Lorenzo, Dott. d'Ippolito, Dott. Chiappa, assistiti da ANCE Alessandria in persona del Dott. L. Tosi e Dott. M. Massone

E

OO.SS. Regionali Piemonte e Liguria, e Provinciali di Alessandria e Genova del settore Edile (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) ed RSA / RSU dei cantieri del Consorzio

per proseguire la discussione in ordine alla "Bozza di piattaforma per contrattazione aziendale COCIV" datata 4 giugno 2015 presentata dalle OO.SS. al Consorzio.

Facendo seguito a quanto già condiviso, seppure in via preliminare, nei precedenti incontri, le Parti, a seguito di approfondita ed articolata discussione su tutti i punti del suddetto documento, convengono che al personale operaio assunto presso il Consorzio verranno applicati i seguenti trattamenti:

1) Indennità per lavori speciali disagiati (ex art. 20 vigente CCNL)

Le Parti convengono che in favore del Personale che compone le squadre di Galleria stabilmente assegnate a posti di lavoro situati oltre un chilometro dall'imbocco verranno riconosciute le seguenti indennità:

oltre 1 chilometro e fino a 2:	15%
oltre 2 chilometri e fino a 3:	17%
oltre 3 chilometri e fino a 5:	20%

Le Parti si riservano di incontrarsi nuovamente per definire eventuali trattamenti per le distanze superiori ai 5 km.

Il presente trattamento assorbe e sostituisce integralmente analoghi trattamenti già definiti in precedenza, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, quelli previsti dal Verbale di accordo del 23 aprile 2015 per il personale del Cantiere di Castagnola.

2) Trattamenti per il personale impegnato in lavorazioni da effettuarsi durante le giornate di sabato, domenica e festivi

Fermo restando quanto previsto dalla vigente Contrattazione Collettiva in materia di orario di lavoro, verranno riconosciute in favore del personale operaio impegnato in lavorazioni da effettuarsi durante le giornate di sabato, domenica e festivi le seguenti indennità aggiuntive:

- euro 10,00 lordi per ogni giornata di lavoro prestato in giornate di domenica o festivi;
- euro 5,50 lordi per ogni giornata di lavoro prestato in giornata di sabato.

Quanto al lavoro prestato durante festività nazionali, l'azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, e su richiesta del lavoratore, la possibilità di recuperare tale giornata di riposo non effettuata in altra data e senza oneri aggiuntivi a carico del Consorzio. A tale fine le festività lavorate e non recuperate verranno liquidate in un'unica soluzione nel mese di dicembre di ogni anno.

in favore di coloro che, pur lavorando in galleria in turni regolari avvicendati, non sono tuttavia inseriti in turnazioni che prevedono giornate di lavoro cadenti di sabato e/o di domenica, verrà invece riconosciuto un importo lordo giornaliero pari ad euro 1,10 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.

3) Sistema premiale a fronte del raggiungimento di obiettivi di produzione di cantiere

Le Parti convengono che entro il 1° ottobre 2015 e con decorrenza da tale data verranno definiti, a livello di tratta, tra RSU / RSA e le Direzioni del Cantiere, obiettivi di produzione semestrali di cantiere a fronte del cui pieno raggiungimento verrà riconosciuta in favore di ciascuno degli operai del cantiere una somma lorda pari a complessivi euro 550,00 al parametro 130 (terzo livello CCNL).

Le Parti convengono che a livello di cantiere si incontreranno, a richiesta di una di esse e comunque trimestralmente, per procedere ad una verifica circa la raggiungibilità degli obiettivi.

Condizioni essenziali per il riconoscimento individuale del detto premio saranno:

- a) l'effettiva presenza al lavoro da parte di ciascun operaio in misura non inferiore, nel semestre di riferimento, al 95% delle ore ordinarie lavorabili; saranno equiparati alla presenza in cantiere, esclusivamente ai fini di quanto previsto dalla presente lettera, i periodi di fruizione delle ferie contrattualmente previste, i P.I.R. ex art. 5 vigente CCNL, i periodi di assenza per infortunio e malattia professionale, i permessi sindacali e per la partecipazione alle assemblee dei lavoratori, i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa ex D. Lgs. 151/2001;
- b) l'assenza di sanzioni disciplinari eventualmente irrogate nel semestre di riferimento più gravi della multa.

L'importo complessivo del premio sopra indicato (euro 550 lordi) sarà erogato secondo la proporzione fra ore ordinarie lavorabili nel semestre di riferimento ed ore ordinarie effettivamente lavorate.

Il predetto sistema premiale è da intendersi comprensivo e compensativo anche del tempo necessario per il cambio turno al fronte e del relativo disagio.

La eventuale liquidazione dei premi avverrà nel mese di maggio successivo con riferimento al semestre ottobre - marzo, e nel mese di novembre successivo con riferimento al semestre aprile - settembre.

4) Indennità di disagio per il trasporto da e per i cantieri di Castagnola e di Cravasco

In considerazione dell'attuale dislocazione dei campi base a servizio dei cantieri di Cravasco e Castagnola e del temporaneo e particolare disagio connesso ai tempi di percorrenza da e per i predetti cantieri, a partire dal 1° luglio 2015 e sino al completamento dei campi base in ubicazione più prossima ai predetti cantieri, verrà riconosciuta una speciale indennità pari ad euro 5,00 lordi per ogni giornata di effettivo lavoro.

A compensazione del disagio relativo al periodo precedente, il Consorzio riconoscerà in favore del personale assegnato ai cantieri di cui sopra la medesima indennità giornaliera in misura pari a 5,00 euro lordi per ogni giornata effettivamente lavorata a decorrere dalla data della relativa assegnazione. Tale indennità verrà liquidata unitamente alle competenze del mese di settembre 2015.

5) Diritto alla conservazione del posto di lavoro

In caso di assenza prolungata per malattie che presentano determinate caratteristiche di gravità e durata, dietro richiesta del lavoratore interessato, potrà essere prolungata la conservazione del posto di lavoro oltre

i termini stabiliti da CCNL e non oltre la data di ultimazione dei lavori del fronte presso il quale il lavoratore è occupato, mediante ricorso all'istituto della aspettativa non retribuita. Di questi eventi il Consorzio darà comunicazione alle RSU/RSA di cantiere.

Il Consorzio nell'assumere le iniziative di cui sopra valuterà le indicazioni provenienti dal medico competente.

6) Condizione di efficacia del presente accordo





Il presente accordo decorrerà dal 1° luglio 2015.

Le Parti si danno reciprocamente atto che condizione sostanziale per una piena attuazione del presente accordo è l'attivazione del Terzo Lotto e s'impegnano a trovarsi entro due mesi dalla predetta attivazione per trattare le tematiche relative all'occupazione ed alle ricadute territoriali dell'esecuzione dell'Opera.





7) Disposizioni finali

Le Parti si danno atto che il Consorzio procederà a fornire le necessarie informazioni relative alla tipologia ed alla composizione delle squadre generalmente utilizzate nei cantieri per le varie lavorazioni.

Letto, confermato e sottoscritto


COCIV


ANCE Alessandria e Genova


Segreterie Regionali Piemonte e Liguria e
Territoriali di Alessandria e Genova di


FENEAL UIL

FILCA CISL

FILLEA CGIL


RSU/RSA dei cantieri

Verbale di accordo aziendale

TRA

Consorzio COCIV

E

FeNEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, Segreterie Territoriali delle Regioni Liguria e Piemonte e delle Province di Alessandria e Genova

di seguito congiuntamente indicate anche come le "Parti"

Premesso che

- a) le Parti sono firmatarie del Protocollo d'Intesa del 14 maggio 2012;
- a) le Parti, stante l'unicità del soggetto imprenditoriale (Consorzio COCIV) e della sostanziale unicità dell'Opera "Tratta A.V. / A.C. Milano – Genova – Terzo Valico dei Giovi" (d'ora in avanti, per brevità, denominata "Opera" o "Lavori") da realizzare in ambito pluri-regionale, con l'insediamento di più cantieri, con la sottoscrizione del Protocollo sopra citato hanno convenuto, tra l'altro, di riservarsi la verifica della possibilità, dell'opportunità e della convenienza che in favore dei dipendenti che non possano rientrare agevolmente alla propria residenza/abitazione alla fine del proprio turno di lavoro venisse erogato un contributo spese viaggio di importo differenziato in ragione della distanza dalla residenza / abitazione (cfr punto 13, comma 7, Prot. di Intesa).

Premesso quanto sopra, le Parti a seguito delle trattative intercorse hanno raggiunto il seguente


Accordo

1. Alloggiamenti di cantiere.

Per i lavoratori alle dipendenze del Contraente Generale, che non possano rientrare agevolmente alla propria residenza/abitazione alla fine del proprio turno di lavoro, verranno allestiti direttamente dal Consorzio, ovvero in ogni caso ne verrà garantita a cura del Consorzio la messa a disposizione, alloggiamenti di cantiere rispondenti alle disposizioni di legge e dei vigenti regolamenti in materia di igiene ed alle soluzioni già adottate nell'organizzazione dei cantieri avviati per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali nazionali. Il valore convenzionale dell'alloggio verrà determinato in conformità alle previsioni del TUIR e concorrerà a formare la base imponibile fiscale e contributiva dei lavoratori, con applicazione delle conseguenti ritenute e trattenute fiscali e previdenziali.

2 Mensa.

Nei campi base del Contraente Generale sarà istituito un servizio mensa, anche attraverso convenzioni esterne. Il contributo a carico dei lavoratori sarà quello previsto dal contratto collettivo territoriale della provincia di Genova.



3 Orario di lavoro.

Le Parti ad integrazione di quanto concordato con l'Addendum al Protocollo di Intesa del 14 maggio 2012, sottoscritto in data 31 luglio 2012, convengono che l'orario di lavoro che sarà osservato dal personale alle dirette dipendenze di COCIV sarà di 40 ore settimanali di media annua, in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni del D. Lgs. 66/2003 e dagli artt. 43 e 5 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini.

Le Parti, in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire, ribadiscono l'importanza del rigoroso rispetto da parte delle Imprese affidatarie e subaffidatarie della normativa legale e contrattuale-collettiva sull'orario di lavoro, ed in particolare delle norme in materia di riposi e di pause. A tale proposito COCIV ribadisce tutti gli impegni assunti con il Protocollo di Intesa del 14.5.2012.


4 Contributo spese viaggio.

Il Consorzio corrisponderà ai propri dipendenti un "Contributo spese viaggio" con importi differenziati in relazione alla distanza tra luogo di lavoro e domicilio abituale, come da tabella che segue (Tabella A)

Tabella A		
Fascia	Descrizione	Contributo Spese Viaggio lordo mensile (€)
1	Domicilio in un raggio fino a 25 km.	43,73
1	Domicilio in un raggio compreso tra 26 e 50 km.	95,00
2	Domicilio in un raggio compreso tra 51 e 100 km.	150,00
3	Domicilio in un raggio compreso tra 101 e 150 km.	200,00
4	Domicilio in un raggio compreso tra 151 e 200 km.	230,00
5	Domicilio in un raggio compreso tra 201 e 300 km.	260,00
6	Domicilio in un raggio compreso tra 301 e 450 km	300,00
7	Domicilio in un raggio compreso tra 451 e 850 km	360,00
8	Domicilio in un raggio oltre gli 851 km e nelle isole Sardegna e Sicilia	410,00

La corresponsione dell'importo mensile lordo di cui sopra è subordinata alla condizione della prestazione in servizio dell'attività lavorativa per l'intero mese di riferimento; a tal fine si considereranno "assenze dal lavoro", tali da non far maturare il diritto al riconoscimento del Contributo di cui al presente punto, quelle di durata pari o superiore ad una settimana.

Al fine di venire incontro alle esigenze dei lavoratori che hanno la residenza in località molto distanti dal luogo di lavoro, la società si adopererà, compatibilmente con le necessità connesse alla produzione ed al rispetto dei tempi, per realizzare soluzioni organizzative che consentano di




ottimizzare gli spostamenti dei lavoratori. Tale problematica sarà discussa a livello di singolo cantiere.


Il "Contributo spese viaggio" non spetterà al personale in favore del quale venga riconosciuto, secondo le policy del Consorzio, un "contributo alle spese di alloggio", né spetterà al personale in favore del quale venga messa a disposizione un'abitazione ad uso foresteria al di fuori dei Campi Base né spetterà, ancora, al personale assegnatario di un'autovettura aziendale tanto per uso di servizio che ad uso promiscuo.

Come già concordato al punto 13, comma 7, del Protocollo di intesa del 14.5.2012, il Contributo spese viaggi è da intendersi in ogni caso sostitutivo di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale in materia di viaggi, trasporti, diaria e trasferta, fatte salve condizioni di miglior favore eventualmente stabilite dalla contrattazione collettiva.


Gli importi corrisposti in base alla tabella "A" non avranno incidenza sui singoli istituti contrattuali e di legge, ivi compreso - ai sensi di quanto previsto dall'art. 2120, comma 2, del Codice Civile - il Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) e per tale ragione non daranno luogo ad alcun ricalcolo delle relative somme.

Letto, confermato e sottoscritto il 24 ottobre 2012


CONSORZIO COCIV

**Collegio Costruttori ANCE
Alessandria**

OO.SS. Territoriali Alessandria
FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL



ANCE Genova


OO.SS. Territoriali Genova
FeNEAL UIL - FILCA CISL - FILLEA CGIL


Verbale di accordo

Il giorno 09 maggio 2016, alle ore 10:00, presso la sede di ANCE Genova si sono incontrati

Consorzio COCIV, in persona dei suoi rappresentanti: Ing. Pagani, Dott. Aliberti, Dott. Ferrara, Dott. Berardi, Rag. Lorenzo, Dott. d'Ippolito, Dott. Chiappa, assistiti da ANCE Genova in persona dell'Avv. L. Masini e da ANCE Alessandria in persona del dott. Luigino Tosi e dal Dott. M. Massone

E



OO.SS. Nazionali, Regionali Piemonte e Liguria, Provinciali di Alessandria e Genova del settore Edile (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) ed RSA / RSU dei cantieri del Consorzio.

Le Parti, dopo ampia ed articolata discussione, concordano quanto segue:

- 1) Le OOSS revocano con decorrenza immediata lo sciopero proclamato;
- 2) Entro domani, 10 maggio 2016, i DVR dei singoli cantieri, già a disposizione degli RLS per la consultazione, verranno consegnati anche in modalità cartacea e in formato PDF su supporto ottico (cd rom) agli RLS; restano fermi gli obblighi di legge in materia di riservatezza di tale documentazione;
- 3) Domani, 10 maggio 2016, si incontreranno a livello di singoli cantieri: Direttore di Cantiere, Resp. Amministrativo di Cantiere, RSPP/ASPP, RSA/RSU ed RLS per stilare l'elenco delle problematiche relative alla logistica ed alla salute e sicurezza sul lavoro e per l'individuazione di modalità e tempistiche di risoluzione delle stesse;
- 4) Con decorrenza dal corrente semestre aprile 2016 – settembre 2016, le lettere "a)" e "b)" del punto 3 del verbale di accordo del 13 luglio 2015 devono intendersi riferite all'arco temporale di un mese anziché ad un semestre, rimanendo immutato l'importo semestrale del premio; inoltre, il riferimento alla percentuale del 95% di presenze minime necessarie al conseguimento del premio, si intende sostituito dal seguente sistema e per ogni mese solare:
 - a. in caso di assenza pari ad un solo giorno di lavoro, il premio verrà riconosciuto, alle condizioni indicate nell'accordo del 13 luglio 2015, in misura pari al 100%;
 - b. in caso di assenza pari a due giorni di lavoro, il premio verrà riconosciuto, alle condizioni indicate nell'accordo del 13 luglio 2015, in misura pari al 50%;
 - c. in caso di assenza pari a più di due giorni di lavoro, il premio non verrà riconosciuto;
- 5) Con decorrenza immediata i valori del contributo spese viaggio di cui alla tabella A del punto 4 del verbale di accordo del 24 ottobre 2012 sono elevati del 10%;

- 6) Il Consorzio procederà ad una verifica dei livelli di inquadramento del personale operaio dei vari cantieri e darà evidenza dei relativi risultati alle RSA/RSU e alle OOSS territoriali, e procederà alle eventuali revisioni con decorrenza dal 1° giugno 2016;
- 7) In considerazione del particolare disagio connesso alla complessiva situazione logistica del Campo Base di Pian Dei Grilli verrà erogato in favore ciascun lavoratore ivi assegnato una specifica indennità di disagio pari ad euro 5 lordi giornalieri per ciascun giorno di lavoro; resta inteso che l'erogazione di tale indennità verrà a cessare all'atto del trasferimento presso altro Campo Base.
- 8) Per quanto riguarda il Campo Base di Maglietto di prossima apertura (Comune di Campomorone), in considerazione della relativa specifica ubicazione, il Consorzio si impegna ad allestire un servizio navetta. Tale servizio verrà erogato esclusivamente in favore di coloro che – in coerenza con il ciclo di turnazione cui ciascuno è assegnato – siano fuori sede e rientrino alla/dalla loro abitazione, e consisterà nel mero trasferimento, con un unico orario di raccolta giornaliero, da / per il predetto campo base da / per il centro di Genova.
- 9) In favore del personale operaio della tratta piemontese attualmente riallocato presso i Campi Base del Consorzio verrà riconosciuta un'indennità di euro 5 lordi giornalieri limitatamente al periodo di alloggiamento provvisorio presso altre strutture di accoglienza provvisoria e che non abbiano già goduto dei riconoscimenti di cui al punto 4 dell'accordo del 13 luglio 2015.
- 10) Su richiesta delle OO.SS. il Consorzio conferma, ove richiesto, il proprio parere favorevole alla partecipazione degli RLS/RLST ai tavoli tecnici istituiti presso le Regioni.
- 11) Si allega verbale dell'accordo odierno relativo alla "indennità disagio DPI amianto".


Letto, confermato e sottoscritto


 COCIV
 ANCE Alessandria e Genova


Segreterie Nazionali, Regionali Piemonte e Liguria e Territoriali di Alessandria e Genova


 di Donato Sem
 FENEA UIL

 FILCA CISL

 FILLEA CGIL

 RSU/RSA dei cantieri


Verbale di accordo

Il giorno 09 maggio 2016, alle ore 10:00, presso la sede di ANCE Genova si sono incontrati

Consorzio COCIV, in persona dei suoi rappresentanti: Ing. Pagani, Dott. Aliberti, Dott. Ferrara, Dott. Berardi, Rag. Lorenzo, Dott. d'Ippolito, Dott. Chiappa, assistiti da ANCE Genova in persona dell'Avv. L. Masini e da ANCE Alessandria in persona del dott. Luigino Tosi e dal Dott. M. Massone

E

OO.SS. Regionali Piemonte e Liguria, Provinciali di Alessandria e Genova del settore Edile (Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL) ed RSA / RSU dei cantieri del Consorzio

per proseguire la discussione in ordine all'eventuale riconoscimento, da valere per l'intera tratta, di particolari trattamenti per il personale operante presso i cantieri del Consorzio che prevedano l'espletamento dell'attività lavorativa in presenza di rocce amiantifere.

Premesso che

- a) nel corso degli incontri precedentemente tenutisi tra le Parti, le OO.SS. di tratta hanno avanzato richieste afferenti, tra l'altro, le modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative delle maestranze addette ai cantieri dove è stata o verrà rilevata la presenza di roccia amiantifera;
- b) il Consorzio nell'assicurare, in relazione a tali lavorazioni, il pieno rispetto delle prescrizioni di legge, ribadisce di aver adottato tutte le misure ambientali e individuali di tutela della salute e della sicurezza del lavoratori;
- c) il Consorzio COCIV, inoltre, pur ribadendo il pieno rispetto da parte del Consorzio stesso della contrattazione collettiva nazionale e territoriale, ha manifestato la propria disponibilità a valutare l'erogazione di specifiche indennità al fine di compensare l'eccezionale disagio che il personale subisce in conseguenza delle particolari misure di sicurezza adottate per le lavorazioni espletate nei cantieri di cui alla lettera "a" che precede (es. utilizzo di particolari D.P.I., obbligo di "doccia" nella zona di decontaminazione, ecc.);
- d) le Parti a seguito di ampia ed approfondita discussione e delle trattative intercorse hanno raggiunto l'accordo che segue da applicare al personale dell'intera tratta.



Tutto quanto sopra premesso

le Parti convengono quanto segue:


- 1. le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2. con particolare riferimento alla facoltà prevista dall'art. 20, gruppo B "Lavori in galleria", COCIV riconoscerà, retroattivamente a far data dal mese di novembre 2015, in favore del personale operaio che compone le squadre stabilmente assegnate alle attività di scavo di avanzamento al fronte in gallerie ove sia stata rilevata la presenza di roccia amiantifera ed ove, pertanto, siano effettivamente adottate le relative misure di sicurezza indicate in premessa, un'indennità pari al 66% della retribuzione da computarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 vigente CCNL, denominata "indennità disagio DPI amianto";

3. stante quanto previsto dalla notifica di cui all'art. 250, comma 1, D. Lgs. 81/2008, in considerazione delle modalità di espletamento dell'attività lavorativa da parte delle squadre indicate al punto 2 che precede, che prevedono la riduzione, ad un massimo di 4 ore, dell'esposizione giornaliera del lavoratore durante le fasi di scavo e smarino, l'indennità di cui al punto 2 che precede verrà riconosciuta per un numero di ore giornaliere pari a 4;
4. Quale trattamento di miglior favore, al personale di cui al punto che precede verrà altresì riconosciuta l'indennità di cui all'art. 20 Gruppo B – Lavori in Galleria - lettera a) (46%), anche per le ulteriori residue 4 ore del turno di lavoro, benché lavorate fuori dalla zona contaminata e, pertanto, senza l'adozione delle misure di sicurezza indicate in premessa;
5. Resta espressamente pattuito che tale indennità assorbe e sostituisce tutte le altre indennità di cui all'art. 20 (e così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche quelle indicate al Gruppo B – Lavori in Galleria), ad eccezione di quanto convenuto al punto 1 ("Indennità per lavori speciali disagiati") del verbale di accordo del 13 luglio 2015, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
6. COCIV riconoscerà, inoltre, retroattivamente a far data dal mese di novembre 2015, anche in favore del personale operaio che abbia effettuato o si trovi ad effettuare interventi di riparazione o manutenzione in zone delle gallerie ove sia stata rilevata la presenza di roccia amiantifera ed ove, pertanto, siano o siano state effettivamente adottate le relative misure di sicurezza indicate in premessa, una "indennità disagio DPI amianto" in misura pari al 20% della retribuzione, da computarsi sugli elementi i cui al punto 3) dell'art. 24 vigente CCNL, limitatamente alle ore effettivamente prestate in tali condizioni e comunque per un numero di ore giornaliere non superiore a 4.

Letto, confermato e sottoscritto

COCIV


 ANCE Alessandria e Genova

Segreterie Regionali Piemonte e Liguria e
 Territoriali di Alessandria e Genova di

Dr. 
 FENEA UIL
 Filca Cisl
 Fillea Cgil
 RSU/RSA dei cantieri
